

IL CASO DEL GIORNO



Per il montaggio di arredi territorialità IVA a spettro variabile

L'installazione può considerarsi «servizio relativo a un bene immobile» se presenta un nesso diretto con tale bene

/ Dario BONSANTO e Emanuele GRECO

Sabato, 20 maggio 2023



La fornitura di un arredo, destinato a un edificio situato al di fuori del territorio nazionale, generalmente richiede anche il servizio di **montaggio**.

Qualora l'installazione costituisca un'**operazione autonoma** (e, dunque, non accessoria) rispetto alla cessione dell'arredo stesso, tuttavia, dovrà essere verificata la **territorialità IVA** della prestazione resa.

Se il prestatore del servizio di montaggio è un'impresa stabilita in Italia e il committente è un soggetto passivo, l'operazione potrebbe in linea teorica essere riconducibile:

Se il prestatore del servizio di montaggio è un'impresa stabilita in Italia e il committente è un soggetto passivo, l'operazione potrebbe in linea teorica essere riconducibile:

- sia tra le prestazioni c.d. "generiche" B2B, per le quali si applica la regola ordinaria *ex art. 7-ter* comma 1 lett. a) del DPR 633/72, con rilevanza ai fini IVA nello Stato del committente;
- sia tra le prestazioni di **servizi immobiliari** per le quali vige la deroga *ex art. 7-quater* comma 1 lett. a) del DPR 633/72, con rilevanza ai fini IVA nello Stato in cui è situato l'immobile.

La questione della territorialità si pone, principalmente, in tutti i casi in cui il committente soggetto passivo è stabilito in un **diverso Paese** rispetto a quello in cui è ubicato l'edificio e gli arredi installati.

Per comprendere se il montaggio possa considerarsi un servizio "relativo ad un immobile" (con conseguente applicazione del criterio di territorialità derogatorio *ex art. 7-quater* comma 1 lett. a) del DPR 633/72), è opportuno fare riferimento alle disposizioni del Regolamento Ue 15 marzo 2011 n. 282, come interpretate dalle Note esplicative della Commissione europea, pubblicate il 26 ottobre 2015.

In base a quanto previsto dall'*art. 31-bis* del Regolamento Ue n. 282/2011, si considerano servizi relativi a beni immobili quei servizi che "presentano un nesso sufficientemente **diretto** con tali beni" e, nel novero di detti servizi, è possibile ricomprendere anche quelli di installazione e montaggio di attrezzature che, una volta installate o montate, possano essere qualificate come beni immobili (*art. 31-bis* par. 2 lett. m) del Regolamento Ue n. 282/2011). Per contro, non sono considerati servizi relativi a beni immobili quelli di installazione e montaggio di attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili (*art. 31-bis* par. 3 lett. f) del Regolamento Ue n. 282/2011).

Come precisato dalle richiamate Note esplicative, al § 2.4.14.1, la finalità dell'[art. 31-bis](#) par. 2 lett. m) del Regolamento Ue 282/2011 è quella di richiamare e chiarire esplicitamente che sono da considerare come "servizi relativi a beni immobili" anche l'installazione e il montaggio di beni mobili che, una volta installati o montati, possono qualificarsi **essi stessi** come **beni immobili**.

Le Note esplicative specificano anche che la previsione di cui al menzionato art. 31-bis par. 2 lett. m) del Regolamento "contempla il processo di installazione fin dall'inizio".

Di conseguenza, tutti i servizi di installazione e montaggio effettuati sul luogo in cui l'elemento, l'apparecchio o il congegno saranno **installati o montati** rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione, mentre "i servizi di montaggio effettuati in un luogo diverso, prima della consegna dei beni al luogo di installazione o montaggio, ad esempio, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma" (§ 2.4.14.2).

In merito all'individuazione dei servizi relativi a beni immobili, si registra, altresì, la posizione dell'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. [37/2011](#), secondo cui è determinante la circostanza che "non sia possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso" oppure che "per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di **adattamento**".

In merito all'individuazione dei servizi relativi a beni immobili, si registra, altresì, la posizione dell'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. [37/2011](#), secondo cui è determinante la circostanza che "non sia possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso" oppure che "per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di **adattamento**".

In definitiva, per individuare il luogo di effettuazione del servizio, non opera il criterio base del luogo del committente ma la disposizione **specificata** prevista per i servizi immobiliari "quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento)" (sul punto, *cf.* risposta a interpello DRE Lombardia n. [904-134/2015](#); C.T. Prov. Milano 13 giugno 2017 n. [4099/18/17](#)).

Sulla base di tali premesse, occorre, pertanto, evidenziare come la valutazione del luogo di rilevanza territoriale IVA della prestazione di installazione di arredi non potrà che essere condotta **caso per caso**, in concreto, sulla base della particolare tipologia di bene mobile (arredi) e delle modalità di installazione nell'immobile situato all'estero.